



DELIBERA IN MATERIA TARIFFARIA N. 1/2016 del 17.02.2016

avente ad Oggetto:

Regolazione tariffaria gas nell'ipotesi di default dello shipper italiano fornitore di utenza sammarinese in deroga (D.D. 28 febbraio 2013 n. 17) con soccorso transitorio da parte dell'A.A.S.S.

Con l'adozione del presente provvedimento, teso a determinare, su istanza proposta dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (nel seguito identificata come A.A.S.S. o Azienda), un'eventuale introduzione tariffaria relativa ai servizi da questa gestiti, l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia (nel seguito identificata come Autorità) ritiene opportuno premettere considerazioni ed argomentazioni utili alla corretta interpretazione della deliberazione di seguito adottata.

A) Funzioni dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia in materia tariffaria

L'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici è stata istituita con Legge 20 novembre 2001 n. 120, e successivamente ridenominata Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia con Legge 7 maggio 2008 n. 72 e s.m.i..

Tra le funzioni assegnate all'Autorità dalla legge istitutiva vi è il compito di definire un sistema tariffario basato su criteri di variazione predefiniti e di assoluta trasparenza, idoneo ad armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti gestori con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse in aderenza agli indirizzi di politica economica di competenza degli Organi elettivi.

B) Fasi della Procedura

- 3 marzo 2015 – A.A.S.S. - Comunicazione all'Autorità (prot. n. 00800/82 del 3 marzo 2015; ns. prot. Autorità n. 28468-Rep.9-2) avente ad oggetto "richiesta tariffa gas per default dello shipper italiano".
- 8 marzo 2015 – Autorità - il Consiglio dell'Autorità inizia l'esame della proposta di regolazione tariffaria dell'ipotesi di default dello shipper esterno prodotta dall'A.A.S.S. con la comunicazione di cui al punto precedente.
- 16 marzo 2015 - A.A.S.S. - Comunicazione all'Autorità (prot. n. 00972/82 del 16 marzo 2015; ns. prot. Autorità n. 32631-Rep.10-2) avente ad oggetto "modifica richiesta tariffa gas per default dello shipper italiano".
- 9 aprile 2015 – Autorità - il Consiglio dell'Autorità delibera la Tariffa gas nell'ipotesi di default dello shipper esterno fornitore di utenza sammarinese in deroga.

C) Analisi richiesta A.A.S.S.

Dall'esame della documentazione inerente la richiesta tariffa gas per default dello shipper italiano si rileva che:

- 1) Ai sensi del Decreto Delegato 28 febbraio 2013 n. 17 gli operatori economici che esercitano, sia in forma individuale che societaria sul territorio della Repubblica di San Marino, attività di impresa nell'ambito della quale sia necessario per usi industriali propri il consumo di gas costante di almeno 5.800 Sm³/giorno e comunque non inferiore a 2.000.000 Sm³/anno, dotate di servizio di fornitura di gas naturale per utenze industriali interrompibili possono



accedere all'approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni mediante l'utilizzo della rete pubblica.

Tali soggetti quindi possono scegliere di rifornirsi direttamente tramite un fornitore operante sul territorio italiano, in deroga al servizio di distribuzione e fornitura in esclusiva del gas da parte dell'A.A.S.S. previsto per legge, acquistando il gas a condizioni più favorevoli grazie alla condizione di maggiore concorrenza sul mercato italiano ed alla minore garanzia di fornitura assicurata da tali fornitori "commerciali".

L'Azienda, pertanto, nei confronti di tali clienti, si limita a verificare la persistenza delle condizioni previste dalla legge e ad erogare servizi di "vettoriamiento" delle forniture dello shipper italiano dalla propria cabina REMI al punto di prelievo del cliente. Per tale servizio di vettoriamiento i clienti "in deroga" corrispondono all'A.A.S.S. uno specifico canone fissato per legge [art. 6, comma 1, lettera b) del sopracitato Decreto Delegato].

- 2) La facoltà di essere "cliente in deroga" concessa alle imprese maggiormente energivore appartenenti al sistema industriale sammarinese, da un lato consente loro di migliorare la competitività grazie all'accesso ad un mercato di approvvigionamento esterno concorrenziale, dall'altro però esporrebbe teoricamente le aziende che adottano tale regime speciale ad un rischio connesso alle regole di funzionamento del sistema italiano: quello che il fornitore esterno, ricorrendo specifiche fattispecie, perda i requisiti per operare in Italia come utente del trasporto e si veda pertanto risolvere il proprio contratto da Snam Rete Gas.

In caso di Default dello shipper italiano, in virtù della particolare condizione di punto di esportazione, la capacità associata si perde e gli obblighi di fornitura ed i relativi consumi rimangono in capo all'unico shipper operante a San Marino, cioè l'A.A.S.S. (con la possibilità di eventuali penali per supero di capacità a carico di quest'ultima).

La continuità della fornitura è quindi garantita unicamente dall'A.A.S.S., la quale però sarà costretta per mantenere la continuità di fornitura a tenere un margine non utilizzato a disposizione per il caso di default del fornitore in deroga o a rinegoziare con il proprio fornitore (ENI) gli eventuali volumi aggiuntivi derivanti dallo svolgimento della funzione di Fornitore Transitorio con relativi sovrapprezzi.

- 3) Si evidenziano quindi due problemi: innanzitutto con la perdita della capacità associata al fornitore andato in default, i clienti rimangono sprovvisti della capacità necessaria ai loro consumi e tali consumi sono forzatamente allocati sulla capacità del fornitore sammarinese generalista e residuale A.A.S.S., che a seguito di ciò potrà incorrere in penali per supero di capacità; inoltre la normativa sammarinese non disciplina diritti e doveri del fornitore transitorio A.A.S.S. né le modalità di calcolo della tariffa per tali consumi.
- 4) Al fine di poter garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e del sistema è opportuno fissare delle regole per la gestione delle procedure da seguirsi in caso di default di uno o più operatori (shipper) nel mercato italiano operanti sul mercato sammarinese per acquirenti in deroga. E' necessario quindi individuare formalmente un soggetto garante della sicurezza e dell'approvvigionamento, che non può essere altri che l'A.A.S.S., in quanto già investito di tale ruolo per quanto riguarda la clientela residenziale, definendo i criteri per il calcolo della tariffa per tali evenienze.
- 5) Per quanto riguarda l'anno in corso tale criterio, necessariamente oneroso, dovrà includere gli extra costi di capacità generati dalla perdita della capacità precedentemente contrattualizzata con Snam Rete Gas da parte dello shipper andato in default. Questo si sostanzia in due voci distinte:
1. Eventuali penali di supero di capacità verso l'operatore che si fa carico della continuità della fornitura.
 2. Eventuali costi retroattivi di capacità a far data dall'inizio dell'anno termico in corso (1° ottobre), come previsto dal codice di rete Snam Rete Gas.



Inoltre, per quanto riguarda la materia prima, il prezzo al consumo potrebbe essere fissato al maggior valore tra la fornitura che è necessario attivare per sopperire al default e la tariffa per la classe di consumo corrispondente, in modo tale da essere sufficientemente disincentivante.

- 6) Si rileva infine che in assenza di tariffa disincentivante e di applicazione di penali, si realizzerebbe una distorsione della concorrenza interna sammarinese, poiché gli operatori in deroga farebbero pesare sugli altri consumatori la propria ricerca di economicità nelle forniture di gas.

Nel caso invece che la maggiore fornitura imprevista non comporti il superamento dei contingenti massimi per le penali, dovrà essere definita una specifica tariffa di default analoga a quella definita per territori adiacenti per le stesse finalità; tariffa che tenga conto dei costi di approvvigionamento e dei costi di capacità e che induca il cliente in deroga a scegliere un fornitore affidabile oltre che conveniente, stabilizzando il sistema di fornitura nel migliore equilibrio tariffario.

D) Esito della procedura

Questa Autorità, sulla base delle considerazioni di cui al punto C), ha ritenuto corretto accogliere in misura totale la proposta d'introduzione tariffa gas per default dello shipper italiano avanzata dall'A.A.S.S..

La determinazione di tale tariffa è riportata di seguito al punto E).

E) Tariffa gas nell'ipotesi di default dello shipper italiano - Formula per la determinazione della tariffa

La tariffa di cui in oggetto, si determina mediante la formula sotto riportata, ove i simboli hanno il seguente significato:

- Po** : costo all'A.A.S.S. della materia prima metano nei mesi di riferimento (c€/Sm³);
25%Po : quantificazione dell'A.A.S.S. degli oneri per l'organizzazione, la gestione e la continuità del servizio a carico dell'A.A.S.S. (c€/Sm³);
parametro y : parametro scaturito dalle aste annuali nell'ambito territoriale Emilia Romagna per la fornitura transitoria nei casi di default (pari a 21,47 c€/Sm³ per gli anni termici 2014/2015 e 2015/2016) (c€/Sm³);
vettoriamento : l'onere di vettoriamento è attualmente stabilito dal D.D. 17/2013 e fissato in 1,5 c€/Sm³.

La Tariffa gas nell'ipotesi di default dello shipper italiano si determina secondo la formula:

$$\mathbf{Tft = Po + 25\%Po + paramtro\ y + vettoriamento *0,015} \quad (\text{c€/Sm}^3)$$

Ai costi derivanti dall'applicazione della tariffa così dedotta si dovranno aggiungere i costi per eventuali penali od altro che l'Azienda dovrà sostenere a causa di questa fornitura provvisoria.



F) Entrata in vigore della presente delibera

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Paolo Tartarini
Presidente

Alberto Penserini
Componente

Leonardo Simoncini
Componente